

# Trust, retrocessione irrilevante: non c'è arricchimento gratuito

Anna Paola Tonelli Andrea Vasapolli

Può capitare che i beneficiari di un trust desiderino unanimemente che lo stesso non prosegua. A tal fine la strada più semplice e nota, per gli atti istitutivi regolati da una legge che lo permetta, è ricorrere alla cessazione anticipata per volontà espressa di tutti i beneficiari che siano capaci, maggiorenni e titolari di una posizione beneficiaria «*vested*», così esaurendo tutte le posizioni beneficiarie.

In tale ipotesi si tratta di beneficiari che versano nella situazione descritta dalla nota regola «*Saunders vs Vautier*», ove applicabile, per la quale in sostanza i beneficiari unanimi godono di tutti i poteri sul trust. Per potersi avvalere di tale regola i beneficiari devono essere una classe chiusa e definita e ciò non avviene quando, ad esempio, siano previsti fra i beneficiari i loro discendenti futuri.

Se invece le condizioni per applicare tale regola non sussistono, i beneficiari possono provocare la cessazione del trust rinunciando alle rispettive posizioni beneficiarie, producendo l'effetto di lasciare il trust senza beneficiari. Si costringe in tal modo il trustee a dichiarare la cessazione del trust, per sopravvenuta impossibilità di perseguirne la finalità, con conseguente *resulting trust* in favore del disponente o, se nel frattempo deceduto, dei suoi eredi.

Quanto alle conseguenze fiscali della retrocessione al disponente del fondo in trust le Entrate sono tornate nuovamente a pronunciarsi di recente con la risposta a interpello n. 165/2024. Come in precedenti pronunciamenti (si vedano le risposte a interpello n. 106/2021 e n. 352/2021, oltre alla circolare n. 34/E/2022), le Entrate hanno affermato che la retrocessione ai disponenti dei beni dai medesimi apportati al trust non integra il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui all'articolo 1 del Tus, difettando un trasferimento di ricchezza, che è il presupposto che legittima l'imposizione.

Poiché nel caso esaminato dalla risposta n. 165/2024 veniva ripristinata «la situazione esistente prima della costituzione del trust», le Entrate non hanno dovuto pronunciarsi con riferimento al più comune caso in cui il patrimonio retrocesso si sia nel frattempo modificato per effetto della gestione del trustee.

In merito rammentiamo la non condivisibile conclusione alla quale giunsero le Entrate con la risposta n. 352/2021, secondo la quale l'irrilevanza fiscale delle riattribuzioni del fondo in trust al disponente trova applicazione solo nel caso in cui «la revoca del trust sia totale, che lo stesso cesserà di esistere e che i beni immobili restituiti ai disponenti siano i medesimi beni immobili segregati in trust e,

specificamente, che gli immobili conferiti da ciascun disponente ritorneranno nella proprietà di ciascuno di essi».

In primo luogo non vi è alcuna disposizione nella normativa vigente che legittimi un regime impositivo diverso a seconda che la riattribuzione al disponente del patrimonio dallo stesso in origine trasferito al trust sia totale o parziale. In entrambi i casi manca il presupposto legittimante l'imposizione, rappresentato dalla manifestazione di capacità contributiva conseguente a un atto liberale a favore di un beneficiario necessariamente diverso dal disponente. Non è il trasferimento come fattispecie giuridica a rappresentare il presupposto del tributo, bensì il vantaggio economico per il beneficiario.

Privo di pregio è anche l'argomento secondo il quale, perché si abbia irrilevanza fiscale, devono essere ritrasferiti al disponente esattamente gli stessi beni in origine da egli segregati in trust. Ciò che rileva è che la cessazione anticipata del trust comporta una mera re-intestazione del patrimonio, che deve essere inteso quale valore complessivo e non come insieme di specifici beni, e in ogni caso non si realizza alcun arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità.

La bozza del Dlgs di modifica del Tus, nella versione su cui il 24 luglio il Parlamento ha emesso il suo parere favorevole non vincolante, chiarisce definitivamente anche tale aspetto. Il nuovo articolo 4-bis, al comma 1 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione e donazione, i trust (e gli altri vincoli di destinazione) rilevano «in quanto idonei a determinare arricchimenti gratuiti dei beneficiari». La nuova disposizione fa così chiarezza definitiva sul fatto che quando il beneficiario è lo stesso disponente, i trasferimenti a suo favore sono fiscalmente irrilevanti e ciò a prescindere dal fatto che l'oggetto di retrocessione al disponente siano gli stessi beni da lui in origine istituiti in trust ovvero altri per effetto della gestione del fondo in trust.

La retrocessione di tale patrimonio al disponente, in quanto è anche beneficiario o per altre ragioni (ad esempio la sopravvenuta impossibilità di perseguire la finalità del trust), non comporta infatti mai un arricchimento gratuito del disponente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA